



Firenze, 24 ottobre 2007

Prot. n. 214/2007

F.I.I. 333 2828433

Egregio Sig.  
Piero CITTI  
01037 RONCIGLIONE - VT

FAX 0761 627997

COMUNE DI RONCIGLIONE

**Oggetto: Richiesta di affiliazione F.I.G.S. del Palio di San Bartolomeo.**

Si fa seguito alle cordiali comunicazioni telefoniche intercorse con la Vice Presidente ed il Segretario ed al manifestato interesse di affiliazione del "Palio di San Bartolomeo" e del Comune di Ronciglione alla nostra Federazione, per trasmettere l'elenco della documentazione da presentare per l'affiliazione della Rievocazione Storica in oggetto alla Federazione Italiana Giochi Storici:

- Stemma del Comune a colori;
- Origini Storiche della Manifestazione;
- Documentazione fotografica dei costumi e delle insegne;
- Tema della rievocazione storica, suo periodo di effettuazione e, qualora possibile, video cassetta, CD/DVD ed eventuali pubblicazioni;
- Atto costitutivo/Statuto;
- Domanda di ammissione alla F.I.G.S., redatta dal Comune di Ronciglione;
- Persona/e a cui fare riferimento, con i relativi recapiti (indirizzi, nn. telefonici, fax, e-mail, ...).

L'intera documentazione dovrà essere inviata alla:

**Federazione Italiana Giochi Storici - Commissione Storica -  
Piazzetta di Parte Guelfa n. 1 - 50123 Firenze**

La documentazione pervenuta verrà esaminata dalla Commissione Storica della Federazione e qualora questa esprima parere favorevole alla affiliazione ed il Consiglio Direttivo ratifichi il parere della Commissione, dovrà essere versata, nei tempi e nei modi che verranno successivamente comunicati, la quota d'iscrizione una tantum di € 516,00 (Cinquecentosedici) e la quota annua associativa di € 400,00 (Quattrocento), comprensiva dell'iscrizione alla C.E.F.M.H. (Confederazione Europea Feste e Manifestazioni Storiche) e dell'inserimento automatico in Internet, nel Sito della Federazione Italiana ed in quello della Federazione Europea.

Altre informazioni sulla Federazione, compreso lo Statuto, potranno essere reperite sul ns. Sito Internet indicato in calce.

In attesa della documentazione di cui sopra, si porgono distinti saluti.



Il Segretario

(Alessandro Lompi)



COMUNICAZIONE n. 2 della COMMISSIONE TECNICA F.I.G.S.

**OGGETTO: Adempimenti conseguenti all'Ordinanza Ministeriale:**

“Ordinanza 21 luglio 2009 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (09A10569) G.U. n. 207 del 7/09/2009”

**A**

**TUTTE LE ASSOCIATE  
che utilizzano EQUIDI nella propria manifestazione**

Negli incontro a Legnano il 24 aprile scorso, presente l'onorevole Martini e in sede di Consiglio del Dipartimento Eventi Storici e di Tradizione (FISE) riunito a Narni lo scorso 5 maggio, è stato preso atto che i **corsi per i tecnici abilitati a certificare i terreni NON** verranno tenuti prima del prossimo mese di ottobre.

Pertanto le Città che organizzano eventi con equidi devono ottenere la **“certificazione del terreno di gara”** per la quale occorre che un tecnico (FISE / UNIRE) certifichi la regolarità del Vostro percorso con una relazione che va ad integrare la documentazione rilasciata dalla sopra citata Commissione comunale/provinciale.

Poichè come sopra detto non potremo avere nostri tecnici entro il 2010, **occorre inoltrare una richiesta per ottenere questo tecnico a: UNIRE c.a. D.ssa Sveva D'Avanzo, via C. Colombo 287, 00147 ROMA, e-mail: s.davanzo@unire.it (cell. 335 6680721)** avente come oggetto: **Richiesta di Certificazione del Campo di Gara**, indicando in una breve relazione come si svolge la Manifestazione e, oltre alla richiesta per il tecnico che dovrà certificare il percorso di gara, **inviare una documentazione almeno fotografica (meglio ancora se DVD o Video) della Vostra gara** per facilitare la valutazione preventiva da parte del loro Tecnico.

Non è più possibile fare affidamento sulla collaborazione della FISE in quanto il Ministero ha espressamente riservato all'UNIRE il compito di inviare propri tecnici per la certificazione dei terreni di gara.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante FIGS e presidente della Commissione Tecnica, è intervenuto al Convegno di Legnano ed ha esposto al Ministro le seguenti problematiche più urgenti:

1. La richiesta di una valutazione più semplificata nei confronti delle manifestazioni storiche che si svolgono con asini, prendendo atto che la competizione con tali equidi è di gran lunga meno pericolosa di quella con cavalli, quindi rivedere per queste manifestazioni gli obblighi richiamati dall'Ordinanza in termini di terreni di gara e presenze di veterinari.
2. La richiesta che vengano esentati dagli obblighi richiamati dall'Ordinanza per le manifestazioni che non hanno carattere competitivo, e cioè le rievocazioni storiche legate alla *living history* o al *re-enactment* ovvero che vengano considerate alla stregua di “cortei” o “sfilate” tutti coloro che non svolgono attività competitiva ma solo di dimostrazioni equestre.

3. La necessità di procedere con la massima urgenza all'attività di formazione dei tecnici per i terreni per la Città associate alla FIGS.

Per quest'ultimo tema, come ho detto sopra, mi è stato risposto che non sarà possibile attivare i corsi prima del prossimo autunno.

Per i punti 1 e 2 mi è stato assicurato che (in sede di definitiva trasformazione dell'Ordinanza in Legge) ci dovrà essere una differenziazione fra gli asini ed i cavalli che terrà conto delle diverse specificità.

Anagola valutazione di differenziazione ci dovrà essere tra le corse/gioste/pali e gli altri eventi di rievocazione storica; ma tutto questo potrà avvenire solo nel corso di quest'anno, durante i lavori del "tavolo tecnico del Ministero" al quale è affidata la regolamentazione conseguente all'Ordinanza (vedi le procedure antidoping) e la sua trasformazione in proposta di legge.

Allo scopo di riepiologare e **ricordare** gli obblighi conseguenti all'Ordinanza in oggetto si comunica quanto segue:

1. Che la Commissione comunale o provinciale per i pubblici spettacoli dei Comuni competenti territorialmente, deve essere integrata da un Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, **quindi Voi Organizzatori dovete concordare con la vostra A.S.L. tale presenza.**
2. Sebbene fosse prudente averlo avuto anche prima, **ora è obbligatoria la presenza di un Veterinario Ippiatra**, evidentemente a carico dell'Organizzazione (a meno che siate così bravi da averlo gratis dall'A.S.L.) **il quale deve "attuare un'ispezione sanitaria preventiva e certificare l'idoneità degli equidi"**.
3. **E' obbligatoria la presenza di un "mezzo di trasporto cavalli idoneo"**: qui bisogna cercare di organizzarsi, perchè la vera e propria **ambulanza** è costosa (comunque c'è chi la noleggia e chi la vende, basta cercare su internet), per chi ha pochi soldi da spendere è consigliabile un confronto con l'ASL!!
4. **Occorre farsi rilasciare un'autocertificazione** (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dai Cavalieri partecipanti all'evento nel quale dichiarano di "*Non aver riportato condanne per maltrattamento od uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 – bis, 544 – ter, 544 – quater, 544 – quinquies e 727 del codice penale*". Inoltre **dovete** effettuare un controllo (almeno a campione) sui Vostri Cavalieri **relativamente all'uso di alcool**: di fatto Vi consigliamo di concordare con la Polizia Municipale o il più vicino Comando di Pubblica Sicurezza/Polizia Stradale per concordare con loro tali controlli; **al momento non si è parlato più di controlli antidoping sui cavalieri.**

**E' appena il caso di ricordare a tutti che gli adempimenti di cui in parola devono essere adempiuti anche per le prove e non solo nella data della manifestazione, il Ministero ha appena richiamato in merito anche a seguito dei recentissimi incidenti di Foligno.**

Cordialmente.

Dr. Aldo Ghetti  
PRESIDENTE



Commissione Tecnica F.I.G.S.



Sabato 21 Novembre 2009 - ore 9,30  
Sala Conferenza di Palazzo Boccarini

CONFERENZA  
**LA TUTELA DEL CAVALLO NEI GIOCHI  
E NELLE RIEVOCAZIONI STORICHE**

La nuova normativa sulla tutela degli equidi  
(Ordinanza Ministeriale 21/07/2009)



**AMELIA**  
Sabato 21 Novembre 2009 - ore 9,30  
Sala Boccarini

CONFERENZA  
**LA TUTELA DEL CAVALLO NEI GIOCHI  
E NELLE RIEVOCAZIONI STORICHE**

La nuova normativa sulla tutela degli equidi  
(Ordinanza Ministeriale 21/07/2009)

**PROGRAMMA DEI LAVORI**

**Saluti**

Giorgio Sensini  
*Sindaco di Amelia*

Elisa Esposito  
*Presidente Ente Palio dei Colombi di Amelia*

Rosvaldo Giubileo  
*Presidente Associazione Rievocazioni Storiche Lazio*

**Interventi**

Roberto Pileri  
*Presidente Ass.ne Manifestazioni Storiche dell'Umbria*

Carlo Capotosti  
*Presidente Federazione Italiana Giochi Storici*

On. Francesca Martini  
*Sottosegretario di Stato al Lavoro, alla Salute  
e alle Politiche Sociali*

Riccardo Acciai  
*Segretario Generale UNIRE*

Federico Forcelloni  
*FISE Federazione Italiana Sport Equestri*

**Dibattito**

IN COLLABORAZIONE CON



INFORMAZIONI 338.3369324

COMUNICAZIONE n. 3 della COMMISSIONE TECNICA F.I.G.S.

OGGETTO: **Formazione dei "Tecnici di percorso"** di cui al **comma 2 dell'art. 1 e al punto d) dell'Allegato A** dell' "Ordinanza 21 luglio 2009 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (09A10569) G.U. n. 207 del 7/09/2009"

A

**TUTTE LE ASSOCIATE**  
che utilizzano **EQUIDI** nella propria manifestazione

La Federazione Italiana Sport Equestri ha comunicato alla F.I.G.S. l'avvio della procedura di formazione della "figura del Tecnico per Eventi Storici" indispensabile al fine di certificare i terreni su quali si effettueranno le manifestazioni (art. 1 Comma 2 dell'"Ordinanza Martini" del 7/09/2009 citata in oggetto).

Alla nostra Federazione vengono chiesti i nominativi delle persone che già operano nella preparazione dei terreni di gara (o sono comunque responsabili degli allestimenti) per le manifestazioni storiche organizzate dalle Associate in indirizzo.

Tali nominativi andranno a costituire un "*data base*" di nominativi con i quali si procederà all'avvio dei Corsi di Formazione F.I.S.E. tesi all'istituzione della figura di "Delegato Tecnico" (o Tecnico di percorso) i quali verranno inquadrati nell'ambito della F.I.S.E. stessa (naturalmente al termine del percorso formativo).

Ogni Associata può quindi presentare UN nominativo, del quale verrà valutato il *curriculum* al solo fine di stabilire un ordine di accesso ai Corsi di Formazione, anche tenendo conto di una iniziale articolazione su tutto il territorio nazionale di questi Delegati.

Si rende pertanto necessario che le Associate interessate inoltrino alla Commissione Tecnica della F.I.G.S. esclusivamente per via informatica (con l'eventuale uso di PDF) i nominativi dei Tecnici che le stesse sono interessate a formare corredati dei loro rispettivi *curricula*: **INVIARE A: [aldo.ghetti@comune.faenza.ra.it](mailto:aldo.ghetti@comune.faenza.ra.it)** **rif.to telefonico 320 4325250**  
Si sottolinea che è necessario che nella redazione dei *curricula* siano indicate sia la posizione professionale del nominativo presentato, sia questi ulteriori requisiti:

- esperienza acquisita ed in quale ruolo (sia nel settore specifico delle Giostre, Tornei o Palti; sia in altri ambiti equestri);
- eventuale possesso di patenti e/o titoli F.I.S.E.
- autocertificazione attestante il "non aver riportato condanne penali per delitti non colposi con sentenza passata in giudicato".

La nostra Federazione provvederà ad inoltrare la suddetta documentazione informativa alla F.I.S.E..

La data per l'inoltro di tali nominativi e relativi *curricula*  
è TASSATIVAMENTE FISSATA a SABATO 31 LUGLIO p.v.

Si sottolinea che, data l'importanza dell'argomento in parola, chi non invierà i suddetti nominativi/*curricula*, resterà escluso (per il prossimo 2011) dalla formazione dei Tecnici per i percorsi di gara previsti dall'"Ordinanza Martini".

In attesa di riscontro.

Cordialmente.

Dr. Aldo Ghetti

Presidente Commissione Tecnica F.I.G.S.

## Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio

Prot.0002 del 8 gennaio 2008

Oggetto:ricepimento Legge 189/2004 - art.19 ter - tit. IX del libro II c.p. - autorizzazione regionale.

Assessore Giulia RODANO  
Assessore Augusto BATTAGLIA  
Assessore Claudio MANCINI

L'Associazione regionale pone con urgenza la soluzione, da parte della Regione Lazio assessorato competente, al recepimento delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimento clandestino o competizioni non autorizzate previste dall'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 189 modificato con l'aggiunta del Titolo IX bis nel libro II del c.p., in particolare l'art.19 ter (leggi speciali in materia di animali)

*che le disposizioni del su richiamato tit IX bis del libro II c.p. non si applicano (.....) altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*

Seconda la nostra interpretazione la richiesta avanzata all'assessorato allo Sport e alla Cultura della nostra regione per il riconoscimento delle rievocazioni storiche del Lazio attraverso la iscrizione all'albo specifico regionale potrebbe far superare le indecisioni e favorire la richiesta di autorizzazioni previste dalla legge in questione per quelle rievocazioni che utilizzano per il proprio gioco gli animali.

Sollecitiamo gli assessori in indirizzo affinché promuovano un tavolo di consultazione per deliberare il ricepimento della normativa così da poter dare maggiore tranquillità a coloro i quali, gratuitamente, si assumono la responsabilità di organizzare i giochi nella prossima stagione che inizia nel mese di febbraio.

Alleghiamo copia della proposta di legge per il riconoscimento delle rievocazioni storiche del Lazio e copia delle proposte o leggi approvate in altre regioni; comunichiamo inoltre che l'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio è parte decentrata della Federazione Italiana Giochi Storici e aderente alla Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques.

Resto in attesa di una vostra comunicazione.

Il Presidente

Rosvaldo Giubileo

ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE DEL LAZIO  
Palazzo Roberteschi - Via Vittorio Emanuele, 5/7 - 01028 ORTE  
www.rievocazionistorichelazio.com info@rievocazionistorichelazio.com  
tel. 338 3252589



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

*Proposta di legge*

***n. 156 del 22 febbraio 2011***

*di iniziativa del Consigliere:*

*Giuseppe Patroncini*

***Oggetto:***

***“Riconoscimento e valorizzazione delle rievocazioni  
storiche della Regione Lazio”***



*Consiglio Regionale del Lazio*



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile  
Assegnata all'II<sup>a</sup> Commissione

70-60-120

Roma 22 FEB. 2011

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula, Commissioni  
(Dot. Giancarlo Frongello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE  
DELLA REGIONE LAZIO”**

SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE:

GIUSEPPE PARRONCINI



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Riconoscimento e valorizzazione delle rievocazioni storiche della Regione Lazio.

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio intende valorizzare la cultura, la tradizione e la storia del proprio territorio mediante gli eventi denominati "Rievocazioni storiche" e le manifestazioni ad esse collegate, anche al fine di offrire nuove importanti occasioni di sviluppo turistico.

Considerato che la Regione Lazio vanta un notevole patrimonio di rievocazioni a carattere storico, si ritiene opportuno collegare le varie manifestazioni che si svolgono sul territorio regionale al fine di dare un peso e una visibilità sovra-locale ad un ricchissimo patrimonio potenzialmente capace di attrarre visitatori italiani e stranieri.

È opportuno, pertanto, che la Regione riconosca e valorizzi al massimo il ruolo che tali manifestazioni esercitano nei vari ambiti:

- **culturale**, poiché la rievocazione è intimamente legata alla storia del proprio territorio di riferimento;
- **educativo**, poiché offre una possibilità di riflessione didattica e culturale al mondo della scuola sui valori storici del proprio territorio;
- **sociale**, poiché la rievocazione costituisce un forte traino per l'aggregazione di giovani e meno giovani attorno ad autentici valori culturali, crea forme di volontariato spontaneo che possono favorire la prevenzione del disagio giovanile e costituire altresì occasione di partecipazione in ambito sociale per i meno giovani;
- **turistico**, poiché favorisce la formazione di un turismo culturale, sportivo, eno-gastronomico e rispettoso dell'ambiente urbano;
- **economico**, in quanto il settore produce un indotto interessante legato ad artigianato artistico di qualità, a sartoria e laboratori di costumi, e contribuisce a riqualificare e rivitalizzare il commercio locale.

La legge regionale intende valorizzare al massimo la rievocazione storica di eccellenza, definendo degli standard di qualità omogenei quali la reale storicità dell'evento, l'attendibilità storica della Rievocazione, la cura dell'allestimento urbano e dell'ambiente storico rappresentato, la precisione storica degli abiti indossati, l'identificazione con il territorio, dando inoltre la possibilità ai Comuni, alle organizzazioni e ai diversi gruppi storici realizzatori dell'evento di avvalersi della consulenza di un apposito Comitato Storico.

Tale Comitato Storico, composto, tra gli altri, da esperti in storia, tradizioni locali, storia del costume, allestimenti scenografici e comunicazione, dovrà essere in grado di fornire consulenze su tutti gli elementi sopra citati, allo scopo di creare una rievocazione di qualità; inoltre, compito del Comitato sarà di definire la qualità della rievocazione effettuando sopralluoghi.



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Gli incentivi regionali potranno inoltre contribuire a:

- costituire un archivio regionale anche con supporti informatici di tutto il settore quale strumento archivistico e di studio per le nuove generazioni
- conservare, restaurare e ampliare il patrimonio costumistico;
- costruire momenti di visibilità regionale, nazionale ed internazionale del settore, anche attraverso convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere;
- creare momenti di scambio e esperienze fra gli attori della Rievocazione storica (comuni, enti, associazioni culturali, proloco, gruppi storici) e altri soggetti nazionali e internazionali del settore;
- migliorare la qualità dell'informazione con la messa in rete di tali manifestazioni;
- costruire rapporti sempre più stretti con il mondo scolastico al fine di non disperdere la memoria storica del territorio;
- disciplinare il settore della Rievocazione storica anche prevedendo forme di associazionismo riconosciuto;
- costituire un *Albo delle Rievocazioni storiche* regionali di qualità, al fine di dare maggiore visibilità ai numerosi gruppi protagonisti delle Rievocazioni storiche;
- monitorare annualmente tale settore mediante l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo delle Rievocazioni storiche;
- tutelare la qualità della Rievocazione storica e delle varie associazioni dei gruppi storici ad essa collegati.

Con tale legge la Regione Lazio si porrà all'avanguardia del settore in quanto non risultano al momento altre leggi regionali vigenti specifiche, con l'auspicio di promuovere un dibattito nazionale ed internazionale sul tema.

**L'articolo 1** ha carattere programmatico in quanto definisce le finalità sottese alla presente proposta di legge.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede che la Regione iscriva tra le proprie prerogative il riconoscimento e la tutela delle Rievocazioni storiche del Lazio, delle associazioni, e dei gruppi storici ad essa collegati, valorizzandone il ruolo di promozione culturale, di conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di volontariato e crescita associazionistica anche in ambito sociale ed educativo, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto Regionale.

Il comma 2 prevede che per attuare le finalità di cui al comma 1, la Regione agisca predisponendo misure di sostegno e di promozione a favore di tutti i soggetti che consentono la realizzazione di Rievocazioni storiche.

Al comma 3 si sottolinea, infine, che la Regione, deve impegnarsi, in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, anche alla promozione delle Rievocazioni storiche laziali quali eventi di qualificata rilevanza internazionale.



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

**L'articolo 2** fornisce la definizione di Rievocazione storica rilevante ai fini della presente legge; si definiscono, di conseguenza, Rievocazioni storiche soltanto le manifestazioni che hanno per fine la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio e che vengono attuate sotto forma di espressione artistica quali:

l'arte della bandiera, la musica, la danza, il costume, le arti militari e le battaglie, i giochi storici, i tornei ed i pali nonché altre espressioni tipiche della tradizione popolare locale.

**L'articolo 3** contempla l'istituzione, da parte della Regione di un apposito Comitato storico composto da un Presidente e da un Segretario nominati dalla Giunta, dal Presidente dell'Associazione "*Rievocazioni Storiche del Lazio*", o da un suo delegato, e da esperti a livello universitario in storia, tradizioni locali, storia del costume, allestimenti scenografici e comunicazione, nominati dall'Assessore competente.

Le modalità di funzionamento del Comitato, che ai sensi del comma 2 resta in carica per la durata della legislatura, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 4** prevede l'istituzione di un *Albo delle Rievocazioni storiche* di tutto il territorio regionale, per l'iscrizione al quale sono indicati una serie di requisiti (svolgimento della manifestazione sul territorio regionale, esistenza della manifestazione da almeno tre anni, assenza di scopo di lucro, attività continuamente svolta di rappresentazione di episodi storici accaduti sul territorio regionale).

Ai sensi del comma 2 possono essere altresì iscritti all'Albo i gruppi di rievocazione storica costituitisi presso proloco e/o associazioni culturali.

Il comma 3 prevede che i gruppi debbano, presentando la domanda di iscrizione all'albo, produrre una documentazione fotografica sull'evento, sugli abiti di cui dispongono e una bibliografia dalla quale risulti il riferimento al periodo storico che viene preso in considerazione.

Il comma 4 stabilisce che la competenza per la tenuta dell'aggiornamento annuale dell'Albo è affidata all'Amministrazione regionale; l'aggiornamento annuale è effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

**L'articolo 5** specifica gli ambiti e le tipologie degli interventi da attuarsi da parte della Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1; il comma 1 individua come modalità elettiva di sostegno l'assegnazione di contributi, da definirsi in base all'entità dell'evento, ai soggetti responsabili delle manifestazioni di Rievocazioni storiche per la realizzazione di celebrazioni, mostre, convegni, pubblicazioni e altre iniziative aventi la finalità di valorizzare e diffondere la rievocazione storica.

Il comma 2 prevede altresì che la Regione, oltre a forme di sostegno finanziario, possa fornire supporto tramite servizi e consulenze del Comitato storico.



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

L'**articolo 6** prevede che la Giunta regionale debba svolgere in *subiecta materia* un ruolo di indirizzo e di coordinamento; in particolare, oltre a predisporre il regolamento di cui all'articolo 3, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta deve redigere una proposta di programma pluriennale degli interventi da trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione.

Il programma, che ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente, descrive l'ammontare delle risorse disponibili per i contributi di cui all'articolo 5; le procedure e i termini per la presentazione della domanda di contributo nonché le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.

L'**articolo 7**, proseguendo nel delineare le attribuzioni della Giunta regionale in tal ambito, specifica che la stessa è tenuta a presentare annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta.

L'**articolo 8** contiene le disposizioni finanziarie.



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione Lazio riconosce e tutela le Rievocazioni Storiche del Lazio nonché gli enti, le associazioni, e i gruppi storici ad essa collegati, valorizzandone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di volontariato e crescita associazionistica anche in ambito sociale ed educativo.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone misure di sostegno e di promozione a favore dei soggetti realizzatori della rievocazione storica.
3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, promuove le rievocazioni storiche quali eventi di qualificata rilevanza del Lazio a livello internazionale.

*Nov*



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**Art. 2**

*(Definizione)*

1. Sono considerate rievocazioni storiche ai fini della presente legge le manifestazioni che hanno per fine la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio che vengono attuate sotto forma di espressione artistica quali:
- a) l'arte della bandiera;
  - b) la musica;
  - c) la danza;
  - d) il costume;
  - e) le arti militari e le battaglie;
  - f) i giochi storici;
  - g) i tornei ed i pali;
  - h) altre espressioni tipiche della tradizione popolare locale.

*Roma*



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

### Art. 3

*(Istituzione del Comitato storico)*

1. La Regione istituisce, riconosce e si avvale di un apposito Comitato storico composto da un Presidente e da un Segretario nominati dalla Giunta, dal Presidente o un suo delegato dell'Associazione "Rievocazioni storiche del Lazio" e da esperti a livello universitario in storia, tradizioni locali, storia del costume, allestimenti scenografici e comunicazione, nominati dall'Assessore competente.
2. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da un regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

### Art. 4

*(Istituzione dell'Albo delle Rievocazioni storiche)*

1. La Regione istituisce un Albo delle Rievocazioni storiche di tutto il territorio regionale.
2. Requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 sono:
  - a) atto costitutivo e relativo statuto comprovante;
  - b) l'esistenza del gruppo da almeno tre anni;
  - c) l'assenza di scopo di lucro;
  - d) sede del gruppo sul territorio regionale;
  - e) continuativa attività di rievocazione storica
  - f) comunicazione di eventuali beni immobili di proprietà
3. Possono essere altresì iscritti all'Albo i gruppi di Rievocazione storica costituitisi presso proloco e/o enti, associazione culturali.
4. Le Rievocazioni e i gruppi storici devono, presentando la domanda di iscrizione all'albo, produrre una documentazione fotografica relativa all'evento, agli abiti e una bibliografia dalla quale risulti il riferimento al periodo storico che viene preso in considerazione.
5. La competenza della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'Albo è affidata alla Amministrazione regionale; l'aggiornamento annuale è effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



## CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

### Art. 5

*(Ambiti e tipologia di intervento)*

1. La Regione assegna contributi, da definirsi in base all'entità dell'evento, ai soggetti responsabili delle manifestazioni di rievocazioni storiche per la realizzazione di celebrazioni, mostre, convegni, pubblicazioni e altre iniziative aventi la finalità di valorizzare e diffondere la rievocazione storica.
2. La Regione oltre a forme di sostegno finanziario, può fornire supporto tramite servizi e consulenze del Comitato storico di cui all'articolo 3.

*Il Governatore*



## **CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

### **Art. 6**

*(Azione di indirizzo e di coordinamento della Giunta)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre la proposta di programma pluriennale degli interventi e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il programma contiene:
  - a) l'ammontare delle risorse disponibili per i contributi di cui all'articolo 5;
  - b) le procedure e i termini per la presentazione della domanda di contributo;
  - c) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.
3. Il programma pluriennale ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.

*A. Colaninì*



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**Art. 7**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta Regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta e sul livello di raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

*A. Pan*



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**Art. 8**

*(Norma finanziaria)*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito, nell'ambito dell' UPB \_\_\_\_\_ , un capitolo denominato "Riconoscimento e valorizzazione delle Rievocazioni storiche della Regione Lazio" con lo stanziamento di \_\_\_\_\_

*L. Sporn*



ronciglione proposta legge gioco storico

Cerca

Circa 4.410 risultati (0,26 secondi)

Ricerca avanzata

- Tutto
- Immagini
- Video
- Notizie
- ▼ Più contenuti

Roma  
Cambia località

- Nel Web
- Pagine in italiano
  - Pagine da: Italia
  - Pagine straniere tradotte
  - Più strumenti



[6 - ANPANA ONLUS - Associazione Protezione Animali Natura Ambiente](#) ☆ 🔍

15 gen 2011 ... PALIO DI RONCIGLIONE SCANDALOSA PROPOSTA POLITICA ... della **Proposta di Legge** per il riconoscimento **storico** del Palio di **Ronciglione**. ...  
[www.anpana.it/index.php?limitstart=20](http://www.anpana.it/index.php?limitstart=20) - Copia cache



[Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente - Onlus ...](#) ☆ 🔍

12 gen 2011 ... PALIO DI RONCIGLIONE SCANDALOSA PROPOSTA POLITICA ...  
[www.anpana.it/index.php?option=com\\_content...](http://www.anpana.it/index.php?option=com_content...) - Copia cache

[+](#) Mostra altri risultati da anpana.it



[Regione Lazio – Il Palio di \*\*Ronciglione\*\* sarà protetto ... dalla ...](#) ☆ 🔍

13 gen 2011 ... **giochi** online onesti - migliori Bonus del casino ... della **Proposta di Legge** per il riconoscimento **storico** del Palio di **Ronciglione**. ...  
[www.dammiunazampa.it/.../50-regione-lazio-il-palio-di-ronciglione-sara-protetto-dalla-legge-sul-maltrattamento-di-animali](http://www.dammiunazampa.it/.../50-regione-lazio-il-palio-di-ronciglione-sara-protetto-dalla-legge-sul-maltrattamento-di-animali) - Copia cache



["Svendopoli: Robilotta \(PdL\), ho inviato documenti a Buontempo ...](#) ☆ 🔍

1 mar 2011 ... Ho anche allegato la **proposta di legge** che insieme ad altri colleghi del centro destra, come Pallone, ... "O CONTINUI A FARMI GIOCARE O TI AMMAZZO" ... **Ronciglione**: muore cavallo durante le batterie della Corsa A Vuoto ...  
[www.civitanews.it/](http://www.civitanews.it/) /[/svendonoli-robilotta-pdl-ho-inviato-documenti-a-](#)

**PROPOSTA DI LEGGE**

Dichiaro formalmente ricevuta  
Assegnata alla Commissione il 7-12-13-  
Roma 26-1-2011

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aiuti, Commissioni  
(Dott. Onorif. Orticoletti)

# PROPOSTA DI LEGGE

**"DISCIPLINA RIGUARDANTE L'UTILIZZO DI ANIMALI  
NELLE MOSTRE, NEGLI SPETTACOLI E NELLE  
MANIFESTAZIONI STORICHE E CULTURALI"**

Di iniziativa del Cons. Veronica CAPPELLARO

CONS. MIELE  
GHISELO

Veronica Capellaro  
Museo Mil

## Relazione illustrativa

La proposta di legge in oggetto disciplina l'utilizzo di animali nelle mostre, negli spettacoli, nelle forme di intrattenimento in genere e nelle manifestazioni storiche e culturali. Tali disposizioni si rendono necessarie per adeguare la normativa vigente a nuove forme di tutela degli animali e a regolamentare l'utilizzo degli stessi nelle manifestazioni fieristiche svolte sul territorio regionale. Sono presenti infatti nel Lazio eventi culturali a carattere turistico aventi particolare rilevanza storica, nei quali l'impiego di animali è stato vietato anche in assenza di prescrizioni legislative certe.

Con questa legge si intende premiare chi opera nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla sicurezza sulle quali si basa il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni, e il parere delle Aziende Sanitarie Locali.

**L'art. 1** individua le attività disciplinate dalla proposta in esame.

**L'art. 2** disciplina l'attività di utilizzo di animali nelle mostre e negli spettacoli.

**L'art. 3** istituisce un albo regionale per le manifestazioni storiche e culturali nelle quali è previsto l'impiego degli animali. Tale iscrizione è requisito per l'accesso ai contributi pubblici.

**L'art. 4** stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola le disposizioni previste dalla presente proposta.

16

**Art. 1**

**(Finalità)**

1. L'utilizzo di animali è consentito nelle mostre, negli spettacoli e nelle manifestazioni a carattere storico e culturale, svolte sul territorio regionale, esclusivamente nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge.

✓

**Art. 2**

**(Mostre e Spettacoli)**

1. La detenzione degli animali impiegati nelle attività circensi è soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874.
2. La mostra di animali è consentita nel rispetto della presente legge e previo autorizzazione del Comune, sentito il parere della Azienda Sanitaria Locale competente.
3. Rimane vietata in ogni caso l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi.

VC

**Art. 3**

**(Istituzione dell'Elenco Regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali)**

- 1) E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali.
- 2) Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia, approva un regolamento di attuazione contenente i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
- 3) Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio regionale, anche in modo non continuativo, sono iscritte automaticamente all'elenco di cui al comma 1.
- 4) Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole della Azienda Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2.
- 5) L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 costituisce requisito necessario per l'accesso ai contributi regionali.

Vc

**Art. 4**

**(Sanzioni amministrative)**

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge è punita con la cessazione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00.
2. Chiunque organizza manifestazioni di cui all'art. 2, comma 3, senza autorizzazione comunale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00.
3. La competenza ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è attribuita al Comune in cui si è verificata l'infrazione.

Vc



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Proposta di legge

**n. 142 del 26 gennaio 2011**

Di iniziativa dei Consiglieri:

**V. Cappellaro – A. Miele**

Oggetto: *Presidentato Commissione Cultura*      *Presidentato Commissione Turismo*

**Disciplina riguardante l'utilizzo di animali  
nelle mostre, negli spettacoli e nelle  
manifestazioni storiche e culturali**